

GALLINI. Prego la Camera a voler riflettere a questa sola circostanza. Se non erro, il sindaco, il quale ha rifiutato per una semplice omissione di formalità a quest'individuo di riaprire la sua osteria, fa l'oste; la Camera comprenderà facilmente il motivo per cui egli crede che in quel paese vi abbia da essere un'osteria di meno. Che se è poi vero il fatto che, dopo la proibizione al medesimo fatta, concesse ad un altro individuo l'apertura di una nuova osteria, ciò proverebbe che in tal caso ha commessa una vera ingiustizia rifiutando ad uno ciò che egli poi concedeva ad un altro.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Faccio osservare che non è soltanto il sindaco che abbia negata la facoltà di riaprire quest'osteria, ma anche il Consiglio delegato, come risulta dalle carte state trasmesse che ho qui sott'occhio, e ciò ad unanimità.

Il Consiglio delegato, considerando che l'attuale numero degli esercenti sarebbe per ora più che sufficiente ai bisogni di quella popolazione, dichiarò ad unanimità di voti di non potersi far luogo a questa domanda. Non conoscendo io la pratica in tutto il suo corso, non posso asserire che il sindaco e il Consiglio delegato avessero fondati motivi per negare questa facoltà, ma dico che ne avevano il diritto, che la legge commette appunto a questi consiglieri municipali il concedere o negare queste facoltà; che quindi, non potendosi accagionare queste autorità di aver fatto un atto illegale, ma soltanto un atto di buona o cattiva amministrazione, noi non dobbiamo prendere una determinazione la quale, se è in questo recinto rettammente interpretata, fuori della Camera e massimamente nel paese donde è venuta la petizione sarà considerata come una specie di voto di censura riguardo al sindaco ed al Consiglio delegato, e potrà togliere ai medesimi ogni autorità.

Inoltre pei motivi di un ordine molto più generale già espressi, innanzi ai quali mi pare che l'interesse della causa attuale non possa aver gran peso, rinnovo la mia preghiera, onde la Camera accetti l'ordine del giorno da me proposto.

DEPRETIS. Prego la Camera di permettermi di manifestare un dubbio.

Sono pienamente d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio che nell'interesse generale convenga anzi accrescere che diminuire l'autorità dei municipi: sono parimente d'accordo che, quando questi corpi morali stanno nei limiti delle loro legali attribuzioni, conviene che la Camera rispetti le loro deliberazioni e non se ne ingerisca senza una grande necessità: fin qui son perfettamente d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, senza dividere i timori che esso ha manifestati circa gl'inconvenienti che potrebbero derivare quando la Camera pronunciasse il suo voto sopra un reclamo che le venga indirizzato da qualche cittadino che si lamenti di aver sofferto ingiustizia da parte di un sindaco o di un Consiglio delegato, io non credo che gli atti arbitrari da parte dei municipi possano essere

tanto frequenti da ingombrare gli uffici della Camera e dei Ministeri di petizioni e di reclami. Finquì però non avrei osservazione da fare; ma mi nasce il dubbio se veramente il sindaco ed il Consiglio delegato abbiano l'autorità d'impedire di proprio arbitrio e senza un giusto motivo l'esercizio d'una professione, e nel caso concreto l'esercizio della professione di oste, o se possano senza giusto motivo impedire la continuazione di un esercizio da più anni stabilito. I principii economici che sono prevalsi nel nostro paese, i quali valgono la libertà del commercio, dell'industria, non meno che i canoni del nostro Codice politico che proclama l'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, inducono a stabilire per regola generale che l'autorità non può impedire che un cittadino scelga ed eserciti un'industria anzichè un'altra per ricavare un frutto del suo lavoro. Una sanzione della regola generale io la trovo anche nella legge comunale che all'articolo 160, dove parla della polizia urbana, dice che « le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto, e quelle da adempirsi per lo stabilimento e per l'esercizio dell'arte di panattiere, fornaio, ecc., potranno essere determinate da regolamenti di polizia urbana, senza però mai limitare il numero degli esercenti, o stabilire condizioni che tendano a limitarne od a vincolarne l'esercizio.

So che altre disposizioni di legge hanno stabilito norme particolari riguardo agli osti e locandieri, ma quelle sono prescrizioni eccezionali da intendersi quindi ristrettivamente. Ora, io dico, la regola generale non sussisterà essa almeno fino al segno che senza motivi ragionevoli non si possa consentire nè ad un sindaco, nè ad un Consiglio delegato di far chiudere un'osteria, il che equivale a sospendere un negozio dal quale può dipendere la sussistenza d'una famiglia? A me pare che la Camera non possa ammettere questa teoria; sarebbe lo stesso che rafforzare non l'autorità ma l'arbitrio dei municipi e dei sindaci.

Egli è in questo senso che mi pare che non sarebbe accompagnata da gravi inconvenienti la deliberazione della Camera che inviasse quella petizione al ministro, affinchè verificasse colle opportune indagini se mai avesse avuto luogo un atto veramente arbitrario ed ingiusto.

NOTTA. Io vorrei pregare il preopinante a voler esaminare la legge non solo nel disposto dell'articolo 160, con cui vengono stabilite le regole e le cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto, ma anche sotto l'articolo 76, ove appunto si parla della facoltà che compete al sindaco ed al Consiglio delegato di regolare conformemente all'ordine pubblico l'esercizio delle trattorie, alberghi e caffè, ecc.; egli vedrà in questa disposizione speciale che veramente l'autorità competente per questo esercizio sono il sindaco ed il Consiglio delegato; e ciò tanto nell'interesse dei consumatori, e quindi nell'interesse economico, quanto nell'interesse dell'ordine pubblico, cioè della pubblica sicurezza: ma di più lo pregherò anche di osservare che, tuttavolta vi possa essere abuso, vi è la via aperta agli esercenti di far ri-